Atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo (art. 40, comma 3 ter D.lgs 165/2001) del personale dipendente del Comune di Montalto Uffugo per l'anno 2015

PREMESSO:

- Che con deliberazione di G.C. n. 164 del 21.10.2014 e successiva n. 3 del 12.01.2016 veniva costituita la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipula del CCDI per le annualità 2014 e 2015 e forniti gli indirizzi dell'organo politico;
- Che venivano avviate le trattative sindacali per la contrattazione decentrata trasmettendo alla parte sindacale le ipotesi di accordo economico della parte pubblica per gli anni 2014 e 2015;
- Che le parti si sono incontrate due volte e, precisamente, in data 14.05.2015 e 26.01.2016;
- Che in data 26.01.2016 veniva sottoscritta sia dalla parte pubblica che dalla parte sindacale giusto verbale allegato in atti;
- Che con nota n. 3937 del 25.02.2016 il Segretario generale dell'Ente trasmetteva al Collegio dei Revisori le ipotesi di CCDI – annualità economiche 2014 e 2015 – con allegate Relazioni Illustrative e Relazioni Tecnico Finanziarie redatte secondo i modelli predisposti dalla RGS, per consentire di effettuare un controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio in ossequi al combinato disposto dell'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999 e dell'art. 40 bis, comma 1, del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Che con verbale n. 10 del 01.03.2016, trasmesso in data 29.03.2016 con il n. prot. 3937 il Collegio di Revisione Contabile chiedeva integrazioni documentali non meglio specificate;
- Che il Segretario Generale dell'Ente nella sua qualità di Presidente della Delegazione di Parte Pubblica, in data 08.04.2016 chiedeva all'Organo di Revisione di esplicitare la richiesta di integrazione documentale al fine di ottenere il prescritto parere e concludere la sessione negoziale aperta;
- Che, esplicitate le richieste in data 12.05.2016, giusto verbale n. 22 del Collegio di Revisione, con nota prot. 10208 del 20.05.2016 il Segretario Generale trasmetteva le integrazioni documentali;
- Che con verbale n. 23 del 31.05.2016 veniva rilasciata attestazione che il CCDI per il biennio economico 2014/2015 disciplina gli istituti contrattuali nel rispetto della normativa vigente;

- Che la Giunta Comunale, con atto n. 77 del 07.06.2016 autorizzava il Segretario Generale – Dr.ssa Virginia Milano in qualità di Presidente della delegazione trattante, alla sottoscrizione definitiva del contratto con validità economica 2014/2015
- Che le parto venivano ritualmente convocate per la sottoscrizione definitiva in data 09.06.2016, in data 30.06.2016 ed in data 14.07.2016 come da verbali in atti;
- Che in tutte le riunioni precitate non si addiveniva alla sottoscrizione definitiva per le motivazione di cui ai corrispondenti verbali;
- con nota trasmessa via pec in data 30.06.2016 la FPCGL di Cosenza ha dichiarato che *"non intende procedere alla sottoscrizione del contratto definitivo"* per le motivazioni nella nota citate indicate;
- con nota trasmessa via pec il 06.09.2016 la UIL FP di Cosenza, congiuntamente alla CISL FP di Cosenza, hanno dichiarato, parimenti, *"di non poter sottoscrivere il contratto"* per le motivazioni nella nota citata indicate.

TUTTO CIO' PREMESSO

il giorno 07.12.2016 alle ore 10,30 ha avuto luogo l'incontro tra:

- **La <u>Delegazione di parte pubblica</u>, composta:**

1. Dr.ssa Virginia Milano – Segretario Generale – Presidente
2. Dr. Angelo Baffa – Responsabile del Servizio Finanziario

- **la <u>Delegazione di parte sindacale</u>, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:**

1. CGIL FP
2. CISL FPS
3. UIL FPL
4. CSA Regioni e Autonomie Locali
5. DICCAP (Sulpm)

- **la <u>Rappresentanza Sindacale Unitaria</u>, nelle persone dei sigg.**

1. Francesco Abbruzzese
2. Giovanni Marchese
3. Loredana Mazzulla
4. Rosario Loizzo
5. Claudio Spizzirri

Al termine della riunione tutte le OO.SS. presenti e le RR.SS.UU. aziendali hanno dichiarato dichiarano di non voler sottoscrivere l'accordo poiché non favorevole ai lavoratori ed alle loro aspettative di crescita economica. Si allega la nota del 30.06.2016 della FP CGL di Cosenza con la quale dichiara che "*non intende procedere alla sottoscrizione del contratto definitivo*" e la nota del 06.09.2016 della UIL FP di Cosenza, congiuntamente alla CISL FP di Cosenza, con la quale le organizzazioni hanno dichiarato, parimenti, *"di non poter sottoscrivere il contratto"*.

Pertanto il Presidente della delegazione di parte pubblica procede alla sottoscrizione unilaterale in sostituzione del mancato accordo.

Atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo
(art. 40, comma 3 ter D.lgs 165/2001)
del personale dipendente del Comune di Montalto Uffugo per l'anno 2015

Titolo I°
Disposizioni generali.

Art. 1
Premessa

Le parti richiamano l'Atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo (art. 40 comma 3 ter D.lgs. 165/2001) del personale dipendente del Comune di Montalto Uffugo per gli anni 2012–2015 con riferimento alla sola parte normativa ancora valida e pertanto interamente confermata con il presente CCDI.

Pertanto per ogni riferimento a Istituti contrattuali si rimanda agli articoli corrispondenti dell'Atto unilaterale sopra richiamato contenenti la relativa disciplina.

Art. 2
Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Montalto Uffugo e **disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa.**
2. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato.
3. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha **efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti.**
4. Per il personale **comandato o distaccato** si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
5. Il presente contratto ha validità economica per **l'anno 2015.**
6. Devono ritenersi prive di efficacia le clausole di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs 150/2009, in applicazione dell'art. 65, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

Art. 3
Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato:
    a) per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.
    b) dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previa autorizzazione da parte della Giunta comunale e previa l'acquisizione del prescritto parere ex art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e dalla normativa vigente.

2. Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU.
3. L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle OO.SS. componenti la parte sindacale non inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU.

Art. 4
Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Le parti danno atto che: "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile".
2. Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II°
Disciplina dell'utilizzo delle risorse decentrate

Art 5
Premessa

1. Le parti, a seguito delle verifiche operate, convengono sulla **correttezza dell'ammontare del fondo** destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come costituito con **determinazione del Servizio Finanziario** n. 08 del 11/04/2015, e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.
2. Le parti convengono, inoltre, sulla correttezza del calcolo derivante dal **processo di depurazione** delle risorse destinate **all'indennità di comparto** e alle **progressioni orizzontali.**

Art. 6
Risorse destinate al pagamento dell'indennità di turno

1. Per la disciplina **dell'indennità di turno** si fa riferimento all'art. 20 dell'Atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo (art. 40 comma 3 ter D.lgs. 165/2001) del personale dipendente del Comune di Montalto Uffugo per gli anni 2012–2015 con riferimento alla sola parte normativa ancora valida e pertanto interamente confermata con il presente CCDI.
2. Considerato che **è istituito il turno per il servizio di Polizia Municipale**, ai fini della corresponsione della relativa indennità sono previste le seguenti risorse secondo le modalità indicate per l'anno 2015

ANNO 2015

	Servizio in turno	n. addetti	Somma prevista
	Polizia Municipale	6	€ 7.600,00
	TOTALE		**€ 7.600,00**

3. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme **finalizzate a compensare la performance organizzativa ed individuale**, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

Art. 7

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di reperibilità

1. Per la disciplina **dell'indennità di reperibilità** si fa riferimento all'art. 20 dell'Atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo (art. 40 comma 3 ter D.lgs. 165/2001) del personale dipendente del Comune di Montalto Uffugo per gli anni 2012 – 2015 con riferimento alla sola parte normativa ancora valida e pertanto interamente confermata con il presente CCDI.
2. I servizi in cui è stata istituita la pronta reperibilità e le risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti per l'anno 2015:

Anno 2015

	Servizi per cui è stata istituita la pronta reperibilità	**n. addetti**	**Somma prev.**
	Servizio dello Stato Civile	4	€ 3.000,00
	Servizio Manutenzione	1	€ 1.500,00
	TOTALE		**€ 4.500,00**

3. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 30 e **finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale,** con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

Art. 8

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale

1. L'art.2, comma 3 del D.Lgs 165/01 dispone che: *"L'attribuzione di benefici economici ai dipendenti può* ***avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi*** *o, alle condizioni previste,* ***mediante contratti individuali****. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale".* Per evitare l'effetto disapplicativo sopra indicato è necessario che l'utilizzo delle risorse finalizzate all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale **previste da specifiche disposizioni di legge,** in applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. g) del CCNL dell'1.4.1999 sia **disciplinato dal presente contratto.** Infatti l'art. 4, comma 2, lettera c) del CCNL dell'1.4.1999 dispone che la contrattazione collettiva integrativa disciplini **le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione e la corresponsione dei compensi che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione del personale.**

2. Le risorse di cui al presente articolo che comprendono a titolo esemplificativo quelle destinate alla **progettazione di opere pubbliche**, agli accertamenti di contrasto **all'evasione ICI,** all'**avvocatura interna,** alle **rilevazioni statistiche** in favore dell'ISTAT, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla **sicurezza urbana e alla sicurezza stradale** o a progetti di potenziamento dei **servizi notturni e di prevenzione** delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada, sono quantificate nel fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 2.1.2004. Le parti precisano che a seguito del parere Corte dei Conti, sezione autonomie n. 16, del 2009 le somme di cui al presente comma non vengono computate nel calcolo delle spese del personale, e non incidono sulla disciplina di cui all'art. 9, comma 2*bis* del D.L. 78/2010 che dispone che: *"a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."*

Art. 9

Ripartizione del fondo destinato in quota al recupero, *ex art. 4 D.L. 16/2014,* degli errati utilizzi del Fondo negli anni dal 2006 al 2012

1. Le parti richiamano l'art'art.9 del CCDI parte economica 2014 avente ad oggetto "Presa d'atto controdeduzioni relazione ispettiva MEF -PIANO DI RECUPERO EX ART. 4 DL 16/2014".
2. La delegazione trattante ha deciso di destinare al recupero ex art. 4 D.L. 16/2014 una quota del Fondo 2015 ancora disponibile per la contrattazione. Il piano di recupero prevedeva il recupero in 10 annualità degli errati utilizzi con rata costante di € 31.203,39. La delegazione trattante ha ritenuto destinare al recupero le somme seguenti per l'anno 2015:

ANNO 2015

			Somma prevista
	PIANO DI RECUPERO EX ART. 4 DL 16/2014		€ 33.234,81
	TOTALE		**€ 33.234,81**

Art. 10

Ripartizione del fondo destinato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività a seguito del processo di depurazione

1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche nella categoria già effettuate e delle riclassificazioni previste dal CCNL del 31.3.1999 e dall'art. 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000 pari ad **€**

85.334,81 per l'anno 2015 **(vedasi determina del Servizio Finanziario n. 08 del 11/04/2015 di costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate anno 2015)** risulta, pertanto, così ripartito:

Finalità del compenso	**Risorse assegnate 2015**	
Compenso per attività disagiate.	€	
Indennità di turno.	€ **7.600,00**	
Indennità di rischio.	€	
Indennità di reperibilità.	€ **4.500,00**	
Indennità di maneggio valori.	€	
Indennità per orario ordinario estivo, notturno ed estivo-notturno.	€	
Compenso per particolari responsabilità	€	
Compenso per specifiche responsabilità	€	
Indennità di direzione o di staff (ex 8^ q.f.) per il personale non titolare di posizione organizzativa		
	€	
Retribuzione di posizione e di risultato:	€	
Progressione economica orizzontale per l'anno in corso.	€	
Risorse che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione della prestazione e del risultato.	€ **40.000,00**	
PIANO DI RECUPERO EX ART. 4 DL 16/2014	€ **33.234,81**	
TOTALE UTILIZZO	**€ 85.334,81**	

TITOLO III°
Disposizioni finali

Art. 11
Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto perdono la propria efficacia.

MONTALTO UFFUGO, lì 7.12.2020

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Virginia Mellea (PRESIDENTE)

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Per la R.S.U.

I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto:

ALLEGATO 1

Individuazione delle risorse decentrate

ART. 1

Ammontare del fondo di cui all'art. 31 CCNL 22/1/2004

1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, è stato costituito dall'Ente per l'anno 2015, con **determinazione** n.08 del 11/04/2015 così come da allegato A.

ART. 2

Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dalle risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto e delle progressioni orizzontali.

1. Le risorse destinate alla costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, sono depurate dalle somme destinate alla corresponsione **dell'indennità di comparto** e quelle già utilizzate per il finanziamento delle **progressioni orizzontali** degli anni precedenti per gli importi indicati nell'allegato B per l'anno 2015.